

QUALIFICA DI SOGGETTI ASSIMILATI ALLE SOCIETÀ DI PARTECIPAZIONE NON FINANZIARIA (CD. HOLDING INDUSTRIALI): CHIARIMENTI

Risposta Agenzia Entrate a Interpello n. 472/2022

- ✓ L'Agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello in commento, fornisce chiarimenti in relazione ai presupposti al ricorrere dei quali un soggetto assume la qualifica di soggetto assimilato alle società di partecipazione non finanziaria (cd. holding industriali), ex art. 162-bis, co. 1, lett. c), n. 2, del D.P.R. 917/1986.
- ✓ Nel caso di specie, l'attivo della società istante – che, come da statuto, non svolge attività nei confronti del pubblico – è composto principalmente da partecipazioni iscritte nelle immobilizzazioni finanziarie, pari a circa il 15% dell'attivo, e da investimenti finanziari iscritti nell'attivo circolante, rappresentativi di circa il 77,5% del totale dell'attivo. La società ha inoltre concesso delle garanzie (*rectius*, fideiussioni e assunzioni di obbligazioni) alle banche in favore di società partecipate, riportate nella nota integrativa tra gli «impegni non risultanti dallo stato patrimoniale», che, ad avviso della medesima, rappresentano in ogni caso nel suo complesso un'operazione isolata che non rientra nella propria attività principale.
- ✓ La società, dopo aver escluso, alla luce dell'attività svolta e della composizione del proprio attivo, di potersi qualificare come intermediario finanziario, società di partecipazione finanziaria o società di partecipazione non finanziaria (rispettivamente ex art. 162-bis, co. 1, lett. a), b) e c), n. 1, del D.P.R. 917/1986), chiede all'Agenzia delucidazioni in merito ai criteri per identificare i soggetti assimilati alle società di partecipazione non finanziaria (ex art. 162-bis, co. 1, lett. c), n. 2, del D.P.R. 917/1986) – e, in particolare, se a questi soggetti risulti applicabile il cd. test di prevalenza previsto per le holding finanziarie e industriali – nonché se la società stessa rientri fra detti soggetti.
- ✓ L'Agenzia, dopo aver rammentato che i soggetti assimilati sono quelli che svolgono attività non nei confronti del pubblico di cui all'art. 3, co. 2, del regolamento di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 2 aprile 2015, n. 53 (ovvero, le attività esercitate esclusivamente nei confronti del gruppo di appartenenza, l'acquisto di crediti vantati da terzi verso società del gruppo, l'attività di rilascio di garanzie a beneficio di entità del gruppo, i finanziamenti di filiera, ecc.), evidenzia come il citato test non risulti applicabile ai soggetti assimilati dal momento che il dettato normativo non lo prevede. Al fine di individuare detti soggetti, pertanto, occorre avere riguardo alle operazioni svolte in modo sistematico e professionale con impiego (seppur minimo) di mezzi organizzativi preposti a tal fine, in mancanza delle quali (come nel caso di specie) deve escludersi l'assimilazione di una società a una holding industriale.

